



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00662/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2016, presentato, in data 7 novembre 2016, dal dott. Vincenzo Pastore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e motivazioni pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre u.s.), di rigetto dell'appello e, per l'effetto, di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30 giugno 2016, mediante la quale il suddetto ricorrente è stato sanzionato con l'inibizione di un anno, per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Maurizio Benincasa

Depositato in Roma in data 21 dicembre 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face